

aziende commerciali un ulteriore costo aggiuntivo, ma esclusivamente alla quota che contrattualmente è riconosciuta alla società che negozia l'operazione;

si consideri che, al momento, gli interessi sui BOT e i prestiti obbligazionari sono all'incirca del 1,8 per cento annuo e che il tasso ufficiale di sconto stabilito dalla BCE è attualmente del 2 per cento annuo —:

se si intenda da parte del Governo assumere immediate iniziative normative anche alla luce di analoghi atti — nel senso della limitazione dei costi — in altre Paesi dell'UE per l'attuale esosità delle commissioni, che sono divenute un costo eccessivo per le imprese commerciali, pur in presenza di un costo del denaro che è il più basso degli ultimi 50 anni. (4-07067)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

RUGGHIA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

è in esecuzione in Roma con procedura particolarmente accelerata (cinque accessi in 68 giorni dell'Ufficiale giudiziario) lo sfratto dell'antica pelletteria Biagini in Via del Gambero 5/6. Il negozio, con 118 anni di attività, dichiarato storico ai sensi della normativa vigente dal comune di Roma, è situato all'interno di Palazzo Raggio, vincolato dal Ministro dei beni culturali (decreto ministeriale 25/27 gennaio 1952);

tanta urgenza nell'esecuzione dello sfratto appare legata agli importanti lavori di ristrutturazione del Palazzo (DIA Prot. 59447 inviata al 1° Municipio di Roma il 16 luglio 2002: «realizzazione di parcheggio interrato») operati dalla società immobiliare proprietaria dell'immobile che appaiono in contrasto con la tutela posta dal vincolo;

presso la X Commissione della Camera dei deputati è in avanzata fase di discussione il testo unificato delle proposte di legge «Tutela delle botteghe storiche e degli antichi mestieri» largamente condiviso e sottoscritto da parlamentari di tutti i gruppi;

le attività delle botteghe storiche e degli antichi mestieri vengono sovente svolte in immobili di interesse storico e architettonico, vincolati dal Ministero dei beni culturali, che costituiscono una caratteristica peculiare del tessuto urbano delle nostre città che va conservato e valorizzato;

la legge n. 490/99 prevede interventi di tutela per i beni demotno-antropologici e tra questi quelli relativi al prodotto del lavoro;

è particolarmente urgente verificare la regolarità dei lavori in corso nel Palazzo Raggio anche per scongiurare l'ennesima sparizione di un negozio storico situato in un edificio sottoposto a vincolo;

la Corte Costituzionale, recentemente, ha confermato la podestà delle regioni e dei comuni di tutelare le attività commerciali e artigianali che rappresentano elementi di tradizione e cultura delle città —:

se non intenda verificare se i lavori di cui si è detto in premessa siano stati regolarmente autorizzati dai competenti uffici ministeriali e se, quindi, gli stessi siano compatibili con il vincolo cui è sottoposto l'edificio. (3-02574)

Interrogazione a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto ministeriale 9 gennaio 2003, ha chiamato — tra gli altri — a far parte del Consiglio scientifico per la tutela il professor Giacomo Vaciago, ordinario di Politica Economica nell'Università del Sacro Cuore di Milano;

compito del predetto Organo è quello di operare in diretto collegamento con il Ministro Urbani e di rapportarsi con la Commissione incaricata di predisporre la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

il quotidiano *Il Sole 24 Ore* di domenica 13 luglio 2003 ha pubblicato un articolo del predetto professor Vaciago nel quale, tra l'altro, si legge: «basta riguardare la nostra Legge Fondamentale sulla tutela dei Beni Culturali (la Legge 1089 del 1939, di solito giudicata una buona Legge nonostante l'anno in cui fu approvata) per cogliere tre aspetti importanti:... »;

pare clamoroso il fatto che un consulente del Ministero ignori la normativa vigente che disciplina la materia dei Beni Culturali e Ambientali. Diversamente, infatti, il Professor Vaciago non avrebbe richiamato come in vigore la Legge 1° giugno 1939, n. 1089, atteso che la stessa è stata abrogata dall'articolo 166 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 —:

se non ritenga il Ministro interrogato opportuno accertare, anche mediante quiz o colloqui orali, la conoscenza delle disposizioni legislative vigenti in materia di Beni Culturali e Ambientali, prima di nominare consulenti che, ancorché operanti gratuitamente, dimostrano — è il caso che qui interessa — di non conoscerle.

(4-07077)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

CANNELLA, ANTONIO PEPE, FASANO, SAGLIA e ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

milioni di utenti ogni giorno in Italia navigano abitualmente in *Internet*, tra questi spesso minori e adulti inesperti;

alcuni servizi sono accessibili solo tramite *dialer*, un programma attraverso il quale l'utente si connette ad un'area riservata di *Internet* per ottenere dei servizi a valore aggiunto che prevedono particolari tariffe in ragione delle caratteristiche offerte dal servizio (ad esempio per scaricare le suonerie dei telefoni mobili);

alcuni *dialer* si installano automaticamente, durante la navigazione web, senza il consenso preventivo da parte del cliente del servizio;

servizi e aree di siti web accessibili tramite i *dialer* possono rappresentare una fonte di guadagno rilevante anche per quelle società che non avrebbero ritorni economici derivanti dalla terminazione del traffico telefonico;

la diffusione dei *dialer* talvolta è promossa da società che intendono diffondere materiale pornografico destinato ad un pubblico di soli adulti;

la diffusione di materiale pornografico non può essere in alcun modo oggetto di procedure inconsapevoli e involontarie di installazione, vista anche la fatturazione che può derivare dalle telefonate originate;

il processo di installazione dei *dialer* può omettere di indicare il costo del servizio o non rendere ben visibile il costo elevato cui l'utente, o l'intestatario del conto telefonico, potrà incorrere;

i titolari dei siti in cui è installato un *dialer*, o anche più d'uno, possono sommare i minuti di collegamento in modo da massimizzare il ritorno economico derivante dall'erogazione del servizio;

accade che soprattutto utenti poco esperti si connettano automaticamente a numeri telefonici anche intercontinentali con costi di navigazione che superano i 2,50 euro al minuto;

pur presentando avvisi di protezione, rivolti a limitare l'accesso ad un pubblico di soli utenti maggiorenni, questi stessi avvisi non consentono l'effettiva verifica dell'identità del navigatore —:

se non ritenga che tale strategia di *marketing*, ormai diffusa in rete, possa